

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 360

Oggetto: Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali. Definizione delle tipologie di emergenza e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi. Revoca DGR 412/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTE le leggi regionali n. 27 e n. 28 del 28 dicembre 2006;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51 della l.r. 38/1996, così come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo ai piani di zona distrettuali;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali" che prevede la concessione di appositi contributi in favore dei piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti;

VISTO in particolare l'articolo 3 della l.r. 6/2004 che stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai comuni;

VISTO altresì l'articolo 4 della l.r. 6/2004, in attuazione del quale è stato istituito nell'ambito dell'UPB H41 il capitolo di spesa n. H41526 denominato

“Contributi a favore dei piccoli comuni per le emergenze socio-assistenziali”;

- ATTESO che ai fini della predisposizione del provvedimento di cui al punto precedente devono essere osservati, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 6/2004, i seguenti principi:
- a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
 - b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
 - c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2006, n. 412 concernente “Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 500 concernente “Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socioassistenziali Approvazione documento concernente “Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2007, n. 11 concernente: “Utilizzazione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al capitolo di spesa n. H41106. Attuazione DGR 500/2006.”;
- VISTA in particolare la lettera B) del dispositivo della DGR 11/2007 per la quale la somma di Euro 5.500.000,00 del capitolo di spesa n. H41106 viene destinata per interventi in favore dei piccoli Comuni del Lazio con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti con le seguenti modalità:
- a) Euro 4.500.000,00 vengono assegnate come budget aggiuntivo ai Comuni capofila di distretto per specifiche esigenze dei piccoli Comuni di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6, nonché per favorire l'accesso ai servizi intercomunali da parte degli stessi, che verranno assegnati secondo modalità e criteri indicati con apposita deliberazione della Giunta regionale;

- b) Euro 1.000.000,00 quale incremento del fondo per le emergenze socioassistenziali dei piccoli Comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6;

RITENUTO opportuno, anche alla luce della nuova programmazione degli interventi di cui alla DGR 500/2006 e DGR 11/2007, rivedere i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 6/2004;

ESPERITA la procedura di concertazione;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 4 maggio 2007;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di revocare la precedente DGR 412/2006 e di stabilire, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 6/2004, le tipologie delle emergenze a carattere socio-assistenziale che possono interessare i comuni con popolazione fino a duemila abitanti ed i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi, come da allegato A che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.

1. Finalità.

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

2. Definizione di piccoli comuni.

Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/2004, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti.

3. Tipologia delle emergenze socio-assistenziali

Nei piccoli comuni si possono verificare situazioni concrete di emergenze socioassistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi nei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e alle quali non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale o da altre specifiche risorse regionali e/o statali, o con risorse proprie comunali. Per tali emergenze, che devono essere individuate in materia puntuale dai comuni, è possibile ricorrere ai finanziamenti di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

Sono considerate emergenze socioassistenziali finanziabili con le risorse di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

- a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l'inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti,
- b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli

oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;

- c) interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;
- d) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, anche nei casi di cui all'art. 37-bis della legge 184/1983 (minori stranieri non accompagnati).

Non vengono accettate:

- a) le richieste presentate da comuni concernenti interventi già finanziati durante lo stesso esercizio finanziario con contributi provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale o da altri specifici fondi regionali, che riguardano gli stessi soggetti beneficiari e per le stesse finalità;
- b) le richieste riguardanti il finanziamento di interventi già inseriti nel piano di zona distrettuale;
- c) le richieste riguardanti interventi già oggetto in anni precedenti di contributi regionali;
- d) le richieste che non individuano in materia puntuale l'emergenza socioassistenziale o che comunque attengano a carenze strutturali dei servizi e degli interventi socioassistenziali.

4. Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il piccolo comune, di cui all'articolo 2 della l.r. 6/2004, nel cui territorio si verifichi una delle emergenze socioassistenziali così come individuate al punto 3, presenta tempestivamente e comunque entro l'anno durante il quale si è manifestata l'emergenza, richiesta di contribuzione ai sensi della l.r. 6/2004 alla Regione Lazio - Direzione regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma.

Le istanze stesse devono contenere una relazione descrittiva dell'emergenza e degli interventi che si vogliono porre in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'esplicito riferimento che trattasi di emergenza insorta nell'esercizio finanziario di riferimento.

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine

dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Nel corso dell'anno il contributo può essere erogato nella misura massima di Euro 30.000,00 e comunque non può superare l'85% della spesa ritenuta congrua.

Le richieste ritenute ammissibili verranno finanziate secondo l'ordine di arrivo determinato dal protocollo della Direzione regionale Servizi sociali, e ciò vale anche per le richieste pervenute per raccomandata postale.

Le richieste ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, verranno prese in considerazione con priorità nell'esercizio finanziario successivo qualora il Comune interessato confermi la sussistenza della situazione di emergenza che aveva originato la richiesta.

Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza, mentre per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito con priorità nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996.

Poiché gli interventi finanziati con la l.r. 6/2004 si riferiscono a situazioni di particolare emergenza che i comuni si trovano a fronteggiare nel corso dell'anno e per le quali si è reso necessario un diretto intervento nei comuni stessi, è opportuno che a livello territoriale vengano adottate iniziative affinché a detti interventi, dopo la fase di emergenza, se necessario, venga garantita la regolare continuità.

A tal fine, si richiama l'attenzione di comuni ed enti capofila di distretto, affinché in sede di pianificazione locale favoriscano il più possibile l'inserimento nei Piani di zona distrettuali degli interventi relativi a situazioni di emergenza che i piccoli comuni hanno attivato in favore di cittadini residenti, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni.